



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 luglio 2017
(OR. en)

11200/17

ENV 684

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	10 luglio 2017
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D051629/02
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D051629/02.

All.: D051629/02



Bruxelles, **XXX**
D051629/02
[...] (2017) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea¹, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 66/2010 fornisce indicazioni generali sulla forma del simbolo dell'Ecolabel UE. Saranno forniti orientamenti specifici in un documento apposito previa consultazione degli organismi nazionali competenti e del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica.
- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
Il presidente

¹ GUL [...] del [...], pag. [...].